MIUR - Ministero dell'Istrazione dell'Università e della Ricerca AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR REGISTRO DECRETI

Prot. n. **0000382 -** 11/05/2018 - REGISTRAZIONE Titolario: 01.01.01



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto sull'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico – musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e, in particolare, l'articolo 7 concernente l'istituzione dei licei musicali e coreutici;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'articolo 1, comma 181, lettera g) concernente l'adozione di un decreto legislativo per la promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. g), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO in particolare l'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 che dispone l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico musicale;

ACOUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 10 Maggio 2018

DECRETA

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente decreto è finalizzato all'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017.

Art. 2

Corsi propedeutici

1. Le Istituzioni di cui al comma 3 dell' art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 2017 organizzano, nell'ambito della formazione ricorrente e permanente e in coerenza con quanto

previsto dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, corsi propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello, disciplinandoli con un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Consiglio Accademico, nel quale sono indicate:

- a) la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni;
- b) l'organizzazione dei corsi;
- c) le modalità per consentire agli studenti la frequenza dei corsi propedeutici nel rispetto dell'obbligo di frequenza della scuola secondaria;
- d) il contenuto formativo e l'articolazione dei corsi, tenuto conto che la preparazione complessiva dei corsi propedeutici è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per l'accesso, senza debiti e previo il superamento dell'esame di ammissione, ai corsi accademici di primo livello;
- e) gli eventuali obblighi di frequenza;
- f) la quantificazione dei contributi previsti per la frequenza dei corsi propedeutici.
- 2. Al termine del corso propedeutico l'istituzione provvede alla verifica del rendimento di ciascun studente. Su richiesta dello studente, e nel caso di minore età, dei genitori o chi ne fa le veci, l'istituto rilascia una certificazione attestante il programma di studio svolto nel corso propedeutico, gli obiettivi formativi raggiunti e la durata del corso propedeutico.
- 3. L'attivazione dei corsi è deliberata, nell'ambito dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, in coerenza e limitatamente ai corsi accademici autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3

Ammissione ai corsi propedeutici

- 1. L'esame di ammissione ai corsi propedeutici è finalizzato a verificare il talento musicale della studentessa o dello studente che deve comunque dimostrare di possedere una preparazione tecnica avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, unitamente ad una competenza teorico-musicale. I requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico sono indicati nella allegata tabella E. Ogni istituzione definisce, nell'ambito della propria autonomia, specifici programmi per l'esame di ammissione ad ogni tipologia di corso propedeutico conformi ai requisiti indicati nella Tabella E, tenendo conto della durata massima del corso prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nonché degli obiettivi formativi e dei livelli tecnici previsti dalla Tabella B per l'ammissione al relativo triennio accademico.
- 2. Con il Regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, le Istituzioni disciplinano anche:
 - a. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi propedeutici e la loro articolazione;
 - b. i repertori all'interno dei quali i candidati possono definire il programma per l'esame di ammissione, fatta salva la possibilità di presentare repertori a scelta purché di difficoltà equivalente a quelli previsti;
 - c. i tempi di pubblicizzazione delle informazioni di cui ai punti a) e b) nel sito internet dell'Istituzione;
 - d. i criteri per la composizione delle Commissioni d'esame.

Art. 4

Convenzioni con scuole secondarie di secondo grado

- 1. Al fine di favorire la promozione della produzione artistica e della formazione musicale e coreutica di base, le Istituzioni, possono stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, diverse dai licei musicali, le quali devono prioritariamente disciplinare le modalità per consentire agli studenti la contemporanea frequenza dei corsi propedeutici e quelli della scuola secondaria e le opportune forme di orientamento per favorire l'accesso ai corsi accademici di primo livello degli studenti.
- 2. Nelle Convenzioni di cui al comma 1 sono altresì indicate:
- a) le modalità di riconoscimento dell'impegno dello studente sia nella frequenza delle attività formative che nello studio individuale;
- b) gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici;
- d) le modalità per l'attivazione di eventuali iniziative congiunte nell'ambito della produzione artistica;
- e) la durata della convenzione.

Art. 5

Valorizzazione dei "giovani talenti"

- 1. Le Istituzioni, al fine di valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, del d. P.R. n. 212 del 2005 necessari per l'accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello, possono attivare specifiche attività formative.
- 2. Al fine di cui al comma 1, le Istituzioni, in uno specifico Regolamento approvato dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione, disciplinano in particolare:
 - a) le modalità per l'iscrizione ai corsi e per il pagamento dei contributi previsti;
 - b) la modalità della frequenza delle lezioni che deve necessariamente tener conto della contemporanea frequenza di altra scuola;
 - c) l'articolazione del percorso formativo che deve essere personalizzato in base all'età e alle esigenze formative dello studente;
 - d) le modalità per il riconoscimento, all'atto dell'iscrizione al corso accademico, dei crediti acquisiti e delle attività formative svolte.

Art. 6

Prove di ammissione ai corsi di Diploma accademico di primo livello

1. Per essere ammessi ai corsi di Diploma accademico di primo livello, gli studenti dovranno superare uno specifico esame di ammissione articolato in due prove come specificato nella allegata Tabella A.

- 2. Le Istituzioni modificano i propri Regolamenti didattici adeguando le modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di Diploma accademico di primo livello, sulla base di quanto indicato nella allegata Tabella A.
- 3. Le Istituzioni, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, pubblicano all'albo e sul loro sito internet l'elenco dei brani all'interno del quale gli studenti possono definire il programma per gli esami di ammissione ai corsi di Diploma accademico di primo livello.
- 4. Fermo restando l'elenco dei repertori obbligatori indicati nell'allegata Tabella B, le Istituzioni, con delibera del Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture didattiche, possono integrarlo con ulteriori raccolte di equivalente difficoltà.
- 5. Agli studenti provenienti dai Licei musicali viene garantito il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le discipline "Storia della musica", "Teoria, analisi e composizione" e "Tecnologie musicali" e certificate dal Liceo musicale, ferma restando la facoltà da parte dei Conservatori, di attribuire debiti formativi successivamente all'iscrizione.

Art. 7

Accademia Nazionale di Danza

- 1. All'Accademia Nazionale di Danza si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nel presente decreto, fatta salva la durata massima dei corsi propedeutici che è stabilita in 8 anni.
- 2. Le prove e i repertori relativi all'esame di ammissione ai corsi accademici, sono indicate nella Tabella D.

Art. 8

Ammissione ai licei musicali

- 1. All'esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei Licei musicali e coreutici lo studente deve dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.
- 2. Ogni Liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri che regolano l'accesso alla sezione musicale e le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per "Esecuzione e interpretazione Primo strumento", in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi.
- 3. Ogni Liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi formativi musicali generali da conseguire entro il termine del quinquennio della sezione musicale; quelli relativi alla disciplina "Esecuzione e interpretazione Primo strumento", tengono anche conto delle competenze e dei livelli tecnici previsti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello dei Conservatori stabiliti all'articolo 4.


Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca



Allegati

Tabella A - Prove di accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello dei conservatori di musica

Tabella B - Repertori obbligatori per le prove di accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello dei conservatori di musica

Tabella C - Prove di accesso alla sezione musicale dei licei musicali e coreutici

Tabella D – Prove di accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello dell'Accademia Nazionale di Danza

Tabella E - Requisiti di accesso ai corsi propedeutici

REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI

Requisiti	Gruppi 1, 2 e 3	Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il
teorico-musicali		possesso delle seguenti abilità musicali generali:
		1. capacità di conoscere all'ascolto e di descrivere o
		classificare alcune tra le basilari strutture musicali quali
		scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali
		ed elementari giri armonici, limitatamente alle tre funzioni
		armoniche di tonica, sottodominante e dominante;
		2. capacità di intonare per imitazione e per lettura
		estemporanea brevi melodie, nei modi diatonici maggiore o
		minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica,
		sottodominante e dominante;
		3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura
		estemporanea, mediante sillabazione o percussione,
		espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a
		quello d'ingresso al corso propedeutico per il settore
		d'indirizzo degli studi musicali;
		4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico
		musicali di base, relativi alle partiture di cui al punto 3.
	Gruppi 4 e 5	Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il
		possesso delle seguenti abilità musicali generali:
		1. capacità di intonare per imitazione e per lettura
		estemporanea brevi melodie, nei modi diatonici maggiore o
		minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica,
		sottodominante e dominante;
		2. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura
		estemporanea, mediante sillabazione o percussione,
		espressioni ritmiche di livello elementare;
		3. dimostrare padronanza dei codici di notazione e degli
		elementi teorico musicali di base.

Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo di ciascun corso propedeutico Gruppo 1 Basso tuba DCPL04 Clarinetto DCPL11

Corno DCPL19

Eufonio DCPL23

Fagotto DCPL24

Flauto DCPL27

Oboe DCPL36

Saxofono DCPL41

Tromba DCPL46

Trombone DCPL49

Contrabbasso DCPL16

Viola DCPL52

Violino DCPL54

Violoncello DCPL57

Fisarmonica DCPL26

Organo DCPL38

Pianoforte DCPL39

Maestro collaboratore DCPL31

Musica vocale da camera DCPL35 (pianoforte)

Strumenti a percussione DCPL44

Arpa DCPL01

Chitarra DCPL09

Mandolino DCPL32

Canto DCPL06

Musica vocale da camera DCPL35

Lied ed oratorio in lingua tedesca DCPL63

Arpa rinascimentale barocca DCPL02

Canto rinascimentale barocco DCPL08

Clarinetto storico DCPL13

Clavicembalo e tastiere storiche DCPL14

Cornetto DCPL18

Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità relative alla disciplina di indirizzo:

- 1. capacità tecnico-strumentale avanzata, da accertare mediante l'esecuzione di scale, arpeggi (vocalizzi) e/o studi;
- 2. capacità di esecuzione con tecniche appropriate dei brani musicali presentati;
- conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell'organizzazione sintattico-formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l'esecuzione, di aver compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate;
- 4. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d'esame.

Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché del livello tecnico previsto dalla Tabella B per l'ammissione al relativo triennio accademico.

Tabella E

Corno naturale DCPL20	
Fagotto barocco e classico DCPL25	
Flauto dolce DCPL28	
Flauto traversière DCPL29	
Liuto DCPL30	
Oboe barocco e classico DCPL37	
Tromba rinascimentale e barocca DCPL48	
Trombone rinascimentale e barocco DCPL51	
Viola da gamba DCPL53	
Violino barocco DCPL55	
Violoncello barocco DCPL58	
Musica sacra in lingua tedesca DCPL62	
Organo e musica liturgica DCPL66	

Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo di ciascun corso propedeutico *Gruppo 2*

Basso elettrico DCPL03 Batteria e percussioni jazz DCPL05 Canto jazz DCPL07 Chitarra jazz DCPL10 Clarinetto jazz DCPL12 Contrabbasso jazz DCPL17 Pianoforte jazz DCPL40 Saxofono jazz DCPL42 Tastiere elettroniche DCPL45 Tromba jazz DCPL47 Trombone jazz DCPL50 Violino jazz DCPL56 Musiche tradizionali DCPL65 Popular music DCPL67 (Basso elettrico pop rock, Chitarra pop rock, Pianoforte e tastiere pop rock, Batteria e percussioni pop rock, Canto pop rock)

Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso delle seguenti abilità relative alla disciplina di indirizzo:

- 1. capacità tecnico-strumentale avanzata, da accertare mediante l'esecuzione di scale, arpeggi (vocalizzi);
- 2. capacità di esecuzione con tecniche appropriate dei brani musicali presentati, che dovranno essere di livello tecnico avanzato;
- conoscenza degli aspetti fondamentali dello stile esecutivo e dell'organizzazione sintattico-formale delle composizioni presentate, dimostrando, attraverso l'esecuzione, di aver compreso la relazione che lega gli aspetti stilistico-formali con le soluzioni tecniche adottate;
- 4. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d'esame.

Gli specifici repertori di cui ai punti 1. e 2., relativi alle discipline di indirizzo di ciascun corso, saranno definiti in autonomia dalle istituzioni, nel rispetto di quanto prescritto nei suddetti punti, tenendo conto della durata massima prevista per ciascun corso propedeutico nonché del livello tecnico previsto dalla Tabella B per l'ammissione al relativo triennio accademico.

Tabella E

Requisiti relativi alla	Composizione DCPL15	Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il
disciplina di indirizzo di	Direzione d'orchestra DCPL22	possesso delle seguenti abilità:
ciascun corso	Direzione di coro e composizione corale DCPL33	1. capacità analitica da verificare su una breve pagina
propedeutico	Strumentazione per orchestra di fiati DCPL43	musicale presentata dalla Commissione
Gruppo 3	Composizione jazz DCPL64	2. capacità di riconoscimento storico-stilistico e
	Composizione pop rock DCPL67	identificazione dell'organico dall'ascolto di un breve brano
		proposto dalla Commissione
		Ulteriori requisiti potranno essere accertati (con l'eccezione del
		corso di Direzione d'orchestra), a discrezione delle istituzioni,
		attraverso la presentazione di lavori originali, di lavori di scuola
		relativi a esercizi di armonia, contrappunto, trascrizioni e
		orchestrazioni

Requisiti relativi alla	Didattica della musica DCPL21	Per accedere al corso propedeutico lo studente dovrà dimostrare il
disciplina di indirizzo di		possesso delle seguenti abilità:
ciascun corso		 capacità di comprendere, descrivere e collocare nei
propedeutico		rispettivi ambiti culturali, funzionali, storici e sociali uno o
Gruppo 4		più brani musicali di vario genere e provenienza (tradizione
		colta, tradizione orale europea o extraeruropea, jazz,
		popular music ecc.) presentati dal candidato
		2. capacità di improvvisare e/o sviluppare ritmi e/o melodie
		utilizzando la voce o un qualsiasi strumento.

Tabella E

Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo di ciascun corso	Musica Elettronica DCPL34 Musica applicata DCPL60 Tecnico del suono DCPL61	Per accedere al corso propedeutico lo studente, oltre a sottoporsi all'accertamento dei requisiti teorico-musicali, potrà presentare elaborati attinenti alla musica elettronica.
propedeutico		
Gruppo 5		